



Allegato alla Delib.G.R. n. 18/16 del 18.5.2023

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Triennio 2019 – 2021

stralcio parte economica

Dirigenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti,
Aziende ed Agenzie regionali

3 maggio 2023



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Durata e decorrenza	4
Art. 3 Trattamento tabellare	4
Art. 4 Retribuzione di posizione	4
Art. 5 Direttori di Dipartimento	4
Art. 6 Effetto dei nuovi trattamenti economici	5
Art. 7 Norme finali	5



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Personale dirigente dell'Amministrazione regionale,
degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali

Triennio 2019 – 2021

Addi 03 maggio 2023 presso la sede dell'Assessorato degli affari generali, riforma della Regione e Personale in Cagliari si sono incontrati:

Avv. Erika Vivian 

Avv. Debora Asoni 

Avv. Umberto Cossu 

Componenti il CORAN in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FPS – CISL Regionale

FPS – SINDER - CISL Regionale

SDIRS 

DIRER/FEDIRETS 

UIL FPL

FESAL RAS 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 19/20 del 21maggio 2021 e n. 7/1 del 28.02.2023.

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione regionale, degli Enti, Agenzie, Aziende ed Istituti regionali facenti parte del Comparto regionale di contrattazione, di seguito denominate "Amministrazioni regionali".



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art.2
Durata e decorrenza

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.

2. Gli effetti giuridici **decorrono** dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art.3
Trattamento tabellare

1. Per effetto degli incrementi del presente contratto, il trattamento tabellare annuo di cui all'art. 42 del CCRL del 19.03.2008 uguale per tutti i dirigenti delle Amministrazioni regionali risulta **rideterminato** nelle misure ed alle decorrenze indicate nella seguente tabella.

Tabella A - "Trattamento tabellare annuo"

01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
€. 45.894,42	€. 46.536,94	€. 47.141,92

Art. 4
Retribuzione di posizione

1. Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 43 del CCRL 19.03.2008 è sostituito dal seguente:

"2. La parte variabile della retribuzione di posizione, da attribuire sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali, è rideterminata negli importi mensili e con le decorrenze indicate nella seguente tabella B.

Tabella B - "Retribuzione di posizione variabile"

Graduazione	Posizioni dirigenziali	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1°	Direttore Generale	€. 5.912,93	€. 5.950,69	€. 5.982,09
2°	Direttore di Servizio	€. 3.113,57	€. 3.133,45	€. 3.149,99
3°	Dirigente ispettore	€. 2.632,83	€. 2.649,64	€. 2.663,63

3. La parte fissa della retribuzione di posizione da attribuire in misura uguale per tutti i dirigenti, è rideterminata negli importi mensili e con le decorrenze indicate nella seguente tabella C.

Tabella C - "Retribuzione di posizione fissa"

01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
€. 760,50	€. 771,15	€. 781,17

Art. 5
Direttori di Dipartimento

1. La retribuzione del Direttore di dipartimento di cui all'art. 23bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 è costituita dal trattamento tabellare annuo di cui all'art. 42 del CCRL del 19.03.2008 come rideterminato dal precedente art. 3, dalla retribuzione di posizione – parte fissa di cui al comma 3 dell'art. 43 del CCRL 19.03.2008 così come rideterminata

UIL FPL

FESAL RAS

SDIRS

CISL FPS

CORAN



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

dal precedente art. 4 e dalla retribuzione di posizione – parte variabile pari ad €. 6.385,90 mensili.

2. La graduazione delle funzioni di cui all'art. 51 del CCRL 19.03.2008 sulla base delle quali dovrà essere determinata e corrisposta la retribuzione di risultato del Direttore di Dipartimento è pari a quella del Direttore Generale.

Art. 6

Effetto dei nuovi trattamenti economici

1. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente contratto sono computati ai fini previdenziali tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti e sono corrisposti integralmente a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale fino alla data della cessazione.

Art. 7

Norme finali

1. Per le annualità 2019, 2020 e 2021 rimane ferma la graduazione delle funzioni di cui all'art. 51 del CCRL 19.03.2008 sulla base delle quali è stata già determinata e corrisposta la retribuzione di risultato afferente alle suddette annualità. Tale graduazione rimane comunque inalterata fino a successiva modifica.

2. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 19 marzo 2008 così come novellato dai CCRL del 12 giugno 2018 e del 12 dicembre 2018 non modificate dal presente contratto.

UIL FPL

FESALRAS

SAIRS
DIRER

CISL FPS



CORAN

DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Le scriventi OO.SS. intendono segnalare che, come riconosciuto dallo stesso Co.R.A.N. nel corso della contrattazione, sulle risorse effettivamente a disposizione a regime relative al CCRL Area Dirigenti 19-21 rispetto alla relazione tecnico illustrativa al DDL poi divenuto L.R. 22/22 richiamata nella Delibera 7/1 del 28 febbraio 2023 "Indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 63. Integrazione indirizzi deliberazioni n. 19/20 del 21.5.2021 e n. 12/34 del 7.4.2022 personale dirigente." si è registrata una discrepanza di € 319.000.

Come risulta dalla relazione richiamata nella stessa deliberazione (vedi lettera b) pag. 13 della relazione) si tratta della somme necessarie all'adeguamento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 48/2018 a tutte le posizioni dirigenziali istituite, in considerazione del fatto che la precedente quantificazione teneva conto soltanto delle unità dirigenziali in servizio.

Il CCRL Dirigenti triennio 2019/21 viene, pertanto, sottoscritto in virtù del fatto che la definizione dello stesso avviene nel corso del quinto anno dalla scadenza del medesimo contratto, ma in relazione alla motivazione connessa all'integrazione delle risorse in questione, come precisato nella relazione di cui sopra, il datore di lavoro sarà tenuto ad integrare le risorse mancanti necessarie al completamento della contrattazione che avverrà con successivo addendum.

SIRS 
FEDIRETS


DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Le scriventi OO.SS. intendono segnalare che, a seguito dell'approvazione dell'art. 3 comma 1, lettera e) della L.R. 10/21 che ha introdotto il comma 5 bis nell'art. 12 della L.R. 31/98 possono essere istituite strutture organizzative denominate Uffici speciali, per l'adempimento di funzioni specifiche rese obbligatorie dalla legislazione dell'unione Europea o statale vigente. Il comma 6 dello stesso art. 12 dispone che agli Uffici speciali sono preposti dirigenti. Alla luce della modifica normativa sopra richiamata occorre regolamentare la retribuzione variabile del dirigente chiamato a ricoprire tale tipologia di Uffici.

Il CCRL Dirigenti triennio 2019/21 viene, sottoscritto in considerazione del fatto che la definizione dello stesso avviene nel corso del quinto anno dalla scadenza del medesimo contratto, ma, in relazione alla modifica normativa introdotta, il datore di lavoro sarà tenuto ad integrare le direttive al Co.R.A.N. auspicabilmente garantendo la medesima retribuzione variabile attualmente riconosciuta al Direttore di Servizio in linea con quanto già previsto per il Dirigente che coordina l' Unità di Progetto.

SDIRS



FEDIRETS

